

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE ANNO 2017 -  
CONFERMA - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	Sì
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	No (G)
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	Sì
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	Sì
9. Giardina Fausto - Consigliere	Sì
10. De Santis Raffaele - Consigliere	Sì
11. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
12. Batti Federica - Consigliere	No (G)
13. Rivaira Alessandro - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Tributi servizi indivisibili (TASI) – Aliquote anno 2017 – Conferma – Provvedimenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014) venne istituita a decorrere dall'1/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 683, della stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha disposto che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 676, L.147/2013 aveva fissato l'aliquota di base della TASI all'1 per mille ed introdotto per i Comuni la facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento mentre il successivo comma 677, aveva imposto il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potesse essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non avrebbe potuto eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, aveva poi integrato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, stabilendo che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, avrebbero potuto essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art.1 co.679 della L.190/2014 (L. di stabilità 2015), infine aveva confermato per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI così come previsto per il 2014 (2,5 per mille), confermando anche la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della TASI per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ad altri immobili, a condizione che l'aumento fosse utilizzato dal Comune per finanziare detrazioni di imposta e ribadendo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non avrebbe dovuto essere superiore all'aliquota massima fissata per l'IMU al 10,6 per mille;

- l'art.1 co.14 della L.28/12/2015 n°208 (Legge di stabilità 2016) ha sancito l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo;

- in particolare la lett. a) del citato articolo modificando il co. 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 - A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso);

- le disposizioni per il 2016 precisano che il presupposto impositivo della TASI è e resta il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, mentre restano imponibili le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9);

- la lett. c) dell'art. 1 co.14 della L. 208/2015 è intervenuta sull'art. 1 co. 678 della L. 147/2013 prevedendo che l'aliquota TASI dei cd. "immobile merce" sia ridotta dell'1 per mille fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati;

-l'art. 1 co. 26 della L.208/2015,introducendo il blocco dei tributi comunali per l'anno 2016 aveva stabilito inoltre che , l'aliquota TASI non potesse comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 proprio per effetto di tale blocco;

preso atto che l'art. 1 co. 42 della L. 11.12.2016 n. 232 (L. di bilancio 2017) ha reiterato, per l'anno 2017, il blocco dei tributi in vigore per il 2016;

Ritenuto, ora, di dover procedere, alla luce della normativa sopra riassunta, alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2017;

Vista, dunque, la precedente delibera n.-5 adottata nella seduta odierna, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU, confermando quelle del 2016 in virtù del blocco introdotto dall'art. 1 co. 42 della L.232/2016 sopra indicato:

Aliquota ordinaria (Aree fabbricabili, terreni e altri immobili non compresi nelle categorie successive)	0,96%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) (1)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,86%
Abitazioni locate a "canoni concordati"	0,86%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo quinquennio di attività)	0,57% (solo 1° quinquennio)
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,86%

Dato atto che per quanto concerne gli immobili concessi in comodato l'art.1 co.10 della L.208/2015 elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado introducendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI per tale tipologia di immobili, con

esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, purchè vengano utilizzati come abitazione di residenza ed in presenza di precisi requisiti quali:

- a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, non classificata in A/1 - A/8 e A/9;
- c) il comodato deve essere registrato;
- d) il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate nelle cat. A1/A8/A9

Detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella categoria di cui alla lett. b e per le relative pertinenze, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI, confermando quelle già fissate per l'anno 2016:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,5‰
Aliquota ordinaria	1 ‰
Fabbricati rurali a uso strumentale	1‰

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica:	€ 152.250,00
Ambiente e verde pubblico:	€ 73.705,60
Manutenzione strade	€ 90.000,00
Servizi di polizia locale	€ 116.525,20
Servizi socio-assistenziali:	€ 160.850,00
Urbanistica e gestione del territorio	€ 126.049,82

Dato atto che il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16/06/2017;

Dato atto che il versamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro il 16/12/2017;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), inserito nell'ambito del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riapprovato con delibera n. 18 del 27.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che a mente dell'art.193 co.3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs.118/2011 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in deroga, a quanto disposto dall'art.1 co.169 della L.296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art.193 ovvero entro il 31 luglio;

Atteso che l'art. 1 co.708 della L 208/2015 con la lett. e) aveva modificato, anche per la TASI, il termine, ora perentorio, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, anticipandolo al 14 ottobre ai fini della pubblicazione nel portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre e ciò ai fini di un coordinamento con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU;

Visto l'art. 1 comma 454 della L. 11.12.2016 n- 232 (Legge di bilancio 2017) che ha differito al 28.02.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, poi prorogato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe);

Vista la nota del MEF – Dipartimento delle Finanze prot. n. 403 del 28/02/2014 relativa alla procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile dott.ssa Elisa Gherlone in merito alla presente deliberazione in data 28.03.2017 prot. n. 2282;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione espressa in forma palese e con n.11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n.11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

## **DELIBERA**

1. Di approvare per l'annualità 2017 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella dando atto che vengono confermate quelle approvate per l'anno 2016 con DCC n. 22 del 27.04.2016;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)	2,5‰
Aliquota ordinaria	1 ‰
Fabbricati rurali a uso strumentale	1‰

2. Di demandare al Responsabile TASI di effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettando la tempistica di cui all'art. 1 co. 708 della L 208/2015 ovvero entro il 14/10/2016.

3. Di precisare che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento dello stesso nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 co. 2 del D.L.VO 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 13 co.13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214.
4. Di dare atto, infine, che lo stesso comma 13 bis sopra richiamato dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione che ai sensi dell'art. 13 co. 15 del D.L. 201/2011 sostituisce l'avviso in G.U. previsto dall'art. 52 co. 2 del D.L.VO 446/97 ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

**DOPODICHE'** i medesimi componenti il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione la cui discussione ed approvazione è posta al punto 12 dell'odierna seduta.



Del che si è redatto il presente verbale.

**Il Presidente**

F.to: Sergio Banchio

**Il Segretario Comunale**

Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2017 al 09/05/2017

Moretta, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

### **RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale  
Mariagrazia Manfredi